

**STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
ASSOCIAZIONE TERRITORIALE PER L' INTEGRAZIONE  
IL VOLO ONLUS**

**Art. 1**

**“COSTITUZIONE”**

E' costituita, ai sensi della legge 266/91, *Legge-quadro sul volontariato*, l'Associazione di Volontariato “Associazione Territoriale per l’Integrazione IL VOLO - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, in breve denominabile anche come “IL VOLO - O.N.L.U.S”.

**Art. 2**

**“SEDE”**

**2.1)** L'Associazione ha sede legale a Massa Fiscaglia (Fe), in via Saraceni, n. 26.

L'eventuale cambiamento di sede non comporta modifiche dell'atto costitutivo, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti l'eventuale cambio di indirizzo.

**2.2)** E' possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea dei soci, che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità.

Si intende come sezione secondaria una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa.

La sede staccata sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'Assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

**2.3)** Il logo dell'Associazione Il Volo è il seguente: mani, a predominante rossa, che rappresentano simbolicamente genitori e volontari, i quali proteggono e contemporaneamente aiutano a prendere il volo una colomba bianca, che rappresenta i nostri figli.

**Art. 3**

**“SCOPI ED ATTIVITA’”**

**SCOPI**

**3.1)** L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito della tutela e promozione dei diritti.

**3.2)** In particolare, scopi dell'Associazione sono la promozione della cultura della solidarietà con particolare attenzione alle tematiche e problematiche legate alla disabilità, nonché la promozione e diffusione degli strumenti di Comunicazione Aumentativa Alternativa. L'Associazione intende coinvolgere genitori, familiari, enti locali, altre Associazioni, scuole, strutture ospedaliere e cittadini in genere.

## **ATTIVITA'**

**3.3)** Per perseguire gli scopi sopra indicati, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare momenti di incontro, dibattiti, seminari pubblici;
- organizzare e promuovere iniziative ed azioni atte alla sensibilizzazione del tessuto sociale in generale;
- proporsi come mediatore tra istituzioni e famiglie con casi di disabilità o in difficoltà;
- partecipare e promuovere progetti sociali e di partecipazione sociale, anche con riferimento ai piani di zona ex L. 383/00;
- svolgere attività di promozione, formazione professionale e orientamento al lavoro delle persone svantaggiate;
- promuovere attività di aggiornamento e formazione per insegnanti, genitori, volontari di altre Associazioni, educatori, funzionari di enti locali, operatori socio-sanitari;
- favorire iniziative di auto mutuo aiuto ed incontri protetti;
- adoperarsi per l'integrazione scolastica e sociale di ragazzi disabili, anche con iniziative di stampo culturale ed artistico;
- organizzare attività scolastiche improntate all'utilizzo della Comunicazione Aumentativa ed Alternativa;
- traduzione e costruzione di libri modificati ed ausili comunicativi utilizzando la Comunicazione Aumentativa ed Alternativa;
- interagire con famiglie, altre associazioni, enti e realtà scolastiche e sociali per il perseguimento dei propri scopi;
- attivare una ludoteca accessibile che possa ospitare anche bambini disabili, malati e affetti da sindromi rare, mettendo loro a disposizione giochi accessibili e progettando percorsi *ad hoc*;
- proporre soluzioni abitative e promuovere progetti di vita autonoma totale o parziale per disabili ed anziani;
- l'Associazione può altresì operare in ambito socio-assistenziale. In particolare essa potrà destinare risorse umane e volontarie e/o economiche per il perseguimento di azioni ed opere a favore dei bambini ricoverati presso le strutture ospedaliere di Ferrara e provincia e delle loro famiglie. Tali attività saranno tese a migliorare lo stato psichico e materiale dei pazienti pediatrici, con la fornitura di giochi, strumenti, libri modificati utilizzando gli strumenti di Comunicazione Aumentativa ed Alternativa, tabelle a tema ed altri ausili alla comunicazione e tutto ciò che venga ritenuto necessario e suggerito dagli operatori sanitari.
- L'Associazione potrà, infine, svolgere qualsiasi altra attività atta a perseguire gli scopi sociali sopra riportati, nel rispetto delle leggi e degli adempimenti in vigore.

**3.4)** L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione:

- a) di quelle commerciali e produttive marginali (*di cui all'art. 5, comma 1, lettera g Legge 266/91 e D.M. 25 maggio 95*) sempre finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali.;
- b) di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse (*di cui all'art.10, comma 1 D.Leg. 460/97*).

## **Art. 4**

### **“CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE / PRINCIPI ISPIRATORI”**

**4.1)** L'Associazione ha carattere volontario e opera esclusivamente per fini di solidarietà; è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.

**4.2)** Le attività sono svolte dall'Associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti; l'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diretti beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti stabiliti dall'Assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

**4.3)** Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato:

- potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, o necessari a qualificare o specializzare la propria attività;
- potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni, e con istituzioni pubbliche;
- potrà attivare percorsi di Servizio Civile Nazionale Volontario, in autonomia o in collaborazione con altre associazioni ed istituzioni.

**4.4)** Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione è incompatibile con la qualità di socio.

**4.5)** L'Associazione garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative e ai servizi, che potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposita convenzione.

## **Art. 5**

### **“DURATA”**

L'Associazione ha durata indeterminata.

## **Art. 6**

### **“SOCI”**

**6.1)** L'Associazione è aperta a chiunque si riconosca nei principi e negli scopi dell'Associazione stessa e desidera collaborare fattivamente alla loro realizzazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Il socio può recedere in qualsiasi momento.

**6.2)** I soci si distinguono in:

- a) soci fondatori (sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo);
- b) soci ordinari (sono coloro che, interessati agli scopi dell'Associazione, prestano la loro attività di volontariato);

**6.3)** Le quote associative sono determinate annualmente dall'Assemblea in misura uguale per tutti i soci. I singoli soci hanno facoltà di versare quote maggiori a titolo personale, fermo restando l'uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i soci.

## **Art. 7**

### **“DOMANDA DI AMMISSIONE”**

**7.1)** La richiesta di adesione va presentata con domanda scritta e indirizzata al Consiglio Direttivo. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, delle finalità dell'Associazione e di tutte le clausole contenute nello statuto vigente. Nella domanda devono essere indicate eventuali specializzazioni e competenze, nonché il settore o il progetto in cui si desidera operare.

**7.2)** La domanda di ammissione deve essere esaminata dal Consiglio Direttivo. Decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che venga comunicato il rigetto, la domanda si intende accolta. Il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

**7.3)** Dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera di non accoglimento decorre il termine perentorio di giorni 20 (venti) per il ricorso all'Assemblea: il ricorso deve essere proposto per iscritto. L'Assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

**7.4)** Dell'ammissione dei nuovi soci sarà data comunicazione all'Assemblea.

## **Art. 8**

### **“CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO”**

**8.1)** La cessazione della qualità di socio può avvenire:

- per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per morte;
- decadenza automatica per mancato pagamento della quota sociale per oltre un anno;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'Associazione, danneggiato o messo in pericolo l'immagine, la reputazione dell'Associazione o la sua consistenza patrimoniale.

**8.2)** L'esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata e l'interessato potrà far ricorso all'Assemblea, con le modalità per l'impugnazione del mancato accoglimento della domanda di adesione, come previste nell'articolo 7.3).

**8.3)** Del venir meno dei soci il Consiglio Direttivo dà comunicazione all'Assemblea nella prima riunione utile.

**8.4)** In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono chiedere la restituzione della quota versata.

## **Art. 9**

### **“DIRITTI E DOVERI”**

**9.1)** Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto di partecipare alle assemblee; di votare in Assemblea, di prendere parte alle elezioni e di essere eletti alle cariche sociali; di svolgere il lavoro volontario preventivamente concordato; di recedere dall'Associazione.

**9.2)** Tutti i soci hanno parità di diritti; essi hanno il diritto/dovere di prestare la loro attività di volontariato personalmente.

## **Art. 10**

### **“ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE”**

**10.1)** Sono organi necessari:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

**10.2)** Sono organi eventuali:

- il Comitato Esecutivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Tesoriere.

L'Assemblea, ritenendolo opportuno e necessario, potrà costituire con espressa delibera il Collegio dei Revisori dei conti e nominarne i membri; potrà nominare nell'ambito del Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo ed il Tesoriere; potrà costituire il Comitato Scientifico nominandone i membri, anche tra i non soci, che abbiano adeguate conoscenze specialistiche in campo scientifico e umanistico.

In qualsiasi momento avvenga la nomina dei membri dell'organo eventuale, questo avrà una durata corrispondente alla durata prevista per il Consiglio Direttivo in carica o di nuova e contestuale nomina.

**10.3)** Tutte le cariche sociali sono gratuite.

## **Art. 11**

### **“ASSEMBLEA”**

**11.1)** L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione, formato da tutti i soci che, al giorno dell'invio della convocazione, risultano regolarmente iscritti.

Ogni socio dispone di un solo voto: può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può avere più di due deleghe.

**11.2)** L'Assemblea deve essere convocata:

- almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo;

- quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto;
- quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei conti o da almeno due dei suoi membri; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

**11.3)** L'Assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo, o il Presidente, lo ritengano utile per l'attività dell'Associazione.

**11.4)** La convocazione deve essere effettuata dieci giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio, per iscritto, o altri mezzi idonei a portarne a conoscenza la totalità dei soci.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e la data, l'ora e il luogo della riunione.

## **Art. 12**

### **“COMPITI DELL'ASSEMBLEA”**

L'Assemblea deve:

- 1- approvare il bilancio o un rendiconto consuntivo;
- 2- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione, compreso l'esame delle iniziative da sviluppare e promuovere (nel breve e nel lungo periodo), sulla base di proposte elaborate dal Consiglio Direttivo e/o da un numero di soci che rappresentino almeno un decimo (1/10) degli associati;
- 3- determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo ed elegerli tra i soci;
- 4- deliberare l'eventuale Comitato Esecutivo ed il Tesoriere;
- 5- deliberare l'eventuale Comitato Scientifico;
- 6- decidere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;
- 7- deliberare, se ritiene, la costituzione del Collegio dei Revisori dei conti ed elegerne i membri;
- 8- stabilire la quota sociale annuale;
- 9- discutere e approvare l'eventuale regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo, e le sue variazioni;
- 10- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- 11- approvare la pianta organica dell'eventuale personale dipendente, i contratti di collaborazione per prestazione di lavoro autonomo, le convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e le intese di collaborazione con altre associazioni, deliberati dal Consiglio Direttivo.
- 12- deliberare su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 13**

### **“MAGGIORANZE”**

**13.1)** Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

**13.2)** Per modificare l'atto costitutivo occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**13.3)** Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti ( **nota: necessariamente** – art. 21 c.c.) degli associati.

## **ART. 14**

### **“CONSIGLIO DIRETTIVO”**

**14.1)** Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto; è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, o comunque in numero dispari.

**14.2)** Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni; i membri del Consiglio possono essere riconfermati.

**14.3)** Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede; si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo richieda.

**14.4)** La convocazione avviene mediante invito personale (per iscritto o orale), contenente l'ordine del giorno, da recapitare almeno 5 giorni prima della data fissata per l'incontro, salvo i casi di motivata urgenza.

**14.5)** Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

**14.6)** In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere prima della fine del mandato, l'Assemblea provvede alla necessaria sostituzione. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono dalla carica insieme alle cariche in atto alla loro nomina.

**14.7)** Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali esperti o consulenti, che possono fornire pareri ma non hanno diritto di voto.

**14.8)** I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute a motivo della loro carica.

## **Art. 15**

### **“COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO”**

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- proporre all'Assemblea le norme e i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'Assemblea il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa Assemblea e dal Comitato Scientifico, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
- redigere il bilancio consuntivo (dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti) da sottoporre all'Assemblea e la relazione annuale sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;
- convocare le assemblee;
- eseguire le delibere assembleari;

- accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione e deliberare la cessazione della qualità di socio;
- ratificare o modificare, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- deliberare la pianta organica del personale da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- autorizzare le spese di cui i soci possono chiedere il rimborso.

## **Art. 16**

### **“IL PRESIDENTE”**

**16.1)** Il Presidente deve essere scelto tra i soci; è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.

**16.2)** Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

**16.3)** Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

**16.4)** In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

## **Art. 17**

### **“COMITATO ESECUTIVO” (organo eventuale)**

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri 2 (due) consiglieri.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

## **Art. 18**

### **“COMITATO SCIENTIFICO” (organo eventuale)**

Il Comitato Scientifico è composto da esperti in materie scientifiche e/o umanistiche che vogliono mettere le loro conoscenze al servizio dell'Associazione e degli obiettivi che essa si pone.

I membri del Comitato Scientifico sono eletti dall'Assemblea, anche tra non associati; se la maggioranza dei membri dovesse venire a mancare anche per dimissioni, la nomina del nuovo Comitato spetta sempre all'Assemblea.

Il Comitato Scientifico elegge nel proprio ambito la figura del “Portavoce” il quale partecipa agli incontri del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Portavoce o su richiesta del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea, con lettera spedita ai componenti almeno dieci



giorni prima della data fissata per l'adunanza. Esso deve inoltre essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

I componenti del Comitato Scientifico operano in maniera gratuita, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **18.1) Il Comitato Scientifico:**

- predisporre il programma scientifico nell'ambito delle attività dell'Associazione, da presentare per la valutazione al Consiglio Direttivo che lo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- propone iniziative, attività, ricerche e studi da realizzarsi principalmente in ambito locale senza escludersi la possibilità di allargare il proprio operato a livello nazionale o internazionale. Tali proposte verranno presentate al Consiglio Direttivo che delibererà in merito o, nel caso, sottoporrà le iniziative di particolare rilevanza all'Assemblea dei soci;
- svolge, caso per caso, le funzioni di consulenza che per il buon funzionamento dell'Associazione, gli sono richieste dagli altri organi dell'Associazione stessa;
- rappresenta l'Associazione nel mondo scientifico e ne sostiene le campagne di promozione e sensibilizzazione.

#### **18.2) I membri del Comitato Scientifico devono:**

- rendere disponibile, su richiesta dell'Associazione, il proprio nominativo e riferimento completo al fine di poter essere contattato da altri esperti, organizzazioni e dal pubblico in genere;
- tenersi in costante aggiornamento sui progressi fatti dalla ricerca sulle tematiche che l'Associazione tratta e fa proprie per il raggiungimento degli obiettivi che si pone, comunicandoli tempestivamente all'Associazione e agli altri membri del Comitato Scientifico;
- rappresentare l'intera Associazione ad ogni manifestazione, convegno e gruppo di lavoro di carattere scientifico ai quali lo stesso Comitato ritenga opportuno partecipare, previa valutazione degli argomenti che verranno trattati.

#### **18.3) Le cause di estromissione dal Comitato Scientifico sono:**

- Per dimissioni volontarie;
- Per sopraggiunta impossibilità a fornire i servizi richiesti;
- Per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- Per persistente violazioni degli obblighi statutari;
- Per decesso.

La valutazione dell'operato di un membro con obiettivo la sua estromissione, verrà presa in esame dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno il 50% dei membri che compongono il Comitato Scientifico. L'estromissione dovrà essere infine votata dall'Assemblea secondo le maggioranze già stabilite.

## **Art. 19**

### **“TESORIERE” (organo eventuale)**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

## **Art. 20**

### **“COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI” (organo eventuale)**

**20.1)** Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

**20.2)** I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti; partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con la facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci.

**20.3)** I revisori dei conti non ricevono alcuna remunerazione per la loro carica. Trattandosi di ente non commerciale, ai revisori non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile.

## **Art. 21**

### **“ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE”**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi privati, sia nella forma di denaro che di altri beni;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali, da attività connesse, da manifestazioni appositamente organizzate per la raccolta fondi; da occasionali attività di consulenza legate all'attività dell'Associazione;
- rendite di beni mobili o immobili prevenuti all'Associazione.

## **Art. 22**

### **“ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO”**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

A conclusione di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere, entro 4 (quattro) mesi dalla scadenza dell'esercizio, il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti dall'Associazione.

### **Art. 23**

#### **“SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE”**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 24**

#### **“CLAUSOLA COMPROMISSORIA”**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

### **Art. 25**

#### **“DISPOSIZIONI FINALI”**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, si deve fare riferimento alle norme di legge in materia di associazioni, alle norme contenute nel libro I del Codice Civile, nonché a quelle previste per i singoli casi specifici delle federazioni alle quali l'Associazione aderisce (ove esistano).